


COMUNE DI LU
- Provincia di Alessandria -
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 23 DEL 30/07/2015
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 21,15 presso la sede delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA di prima convocazione. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Dott. Michele Filippo FONTEFRANCESCO nella sua qualità di SINDACO ha assunto la presidenza e dichiarato aperta la seduta. Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Chiara TRICCO. Quindi i lavori consiliari seguono il loro corso ed il Presidente propone, nell'espletamento degli stessi, che si proceda all'esame e alla discussione dell'argomento che è posto al numero 1 dell'Ordine del giorno.

All'appello risultano i Signori:

| | Presente | Assente |
|-----------------------------------|----------|---------|
| 1. FONTEFRANCESCO MICHELE FILIPPO | si | -- |
| 2. CAPRA DAVIDE | si | -- |
| 3. DESIMONE ANDREA | -- | si |
| 4. QUARTERO ELISABETTA | si | -- |
| 5. VIEL SELENA | si | -- |
| 6. ROGNA LUIGI MAURO | si | -- |
| 7. GARLANDO ELISA | si | -- |
| 8. MAZZOGLIO MARGHERITA | si | -- |
| 9. MORTARA PAOLO | si | -- |
| 10. NOVELLI PAOLA CARLA | si | -- |
| 11. MARANGONI CHRISTIAN | si | -- |
| Totale | 10 | 1 |

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21.08.2014 ad oggetto: "Approvazione del Regolamento dell'Imposta unica comunale";

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplinano la IUC;

RITENUTO apportare delle modifiche al regolamento I.U.C. componente IMU e componente TARI attualmente in vigore;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, in base al quale:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

UDITO l'intervento del Consigliere Novelli, appartenente al gruppo di minoranza, teso a richiedere se le variazioni apportate comportano una riduzione rispetto all'anno precedente.

Il Sindaco fornisce risposta precisando che la riduzione della tassazione è diretta risultanza del piano tariffario che verrà approvato al punto successivo e che le variazioni al regolamento vogliono dare risposta alle richieste dei cittadini in particolare delle famiglie numerose.

VISTI i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000:

- Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi;
- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Novelli e Marangoni)

DELIBERA

- 1) Di modificare il Regolamento dell'Imposta unica comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.08.2014 adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; nel modo di seguito specificato:
 - a) Alla componente TARI sostituire l'art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche, con il seguente:

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, facendo riferimento ai valori minimi:

| | | Kc Coefficiente potenziale produzione |
|----|--|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,32 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,67 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,38 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,30 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1,07 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,80 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,95 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,00 |
| 9 | Banche e istituti di credito | 0,55 |
| 10 | Negozi abbigliamento; calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,87 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,07 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,72 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,92 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,43 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 4,84 |
| 17 | Bar, caffè, pasticcerie | 3,64 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,76 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 6,06 |
| 21 | Discoteche, night club | 1,04 |

2. Per le utenze non domestiche di cui alla categoria 22 [Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali], si applica 0,55 quale coefficiente Kc di potenziale produzione di rifiuti.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate, considerate le caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche del Comune di Lu, facendo riferimento ai valori minimi degli intervalli di produzione kg/mq di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, abbattuti del 20%:

| | | Kd Coefficiente produzione kg/mq anno |
|----|--|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,08 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 4,41 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 2,49 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 2 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 7,03 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 5,24 |
| 7 | Case di cura e riposo | 6,26 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 6,57 |
| 9 | Banche e istituti di credito | 3,6 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 5,69 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 7,04 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 4,72 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 6,04 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 2,8 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 3,6 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 31,74 |
| 17 | Bar, caffè, pasticcerie | 23,86 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 11,54 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 10,07 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 39,78 |
| 21 | Discoteche, night club | 6,85 |

4. Il coefficiente Kd di potenziale produzione riferibile alle utenze non domestiche di cui alla categoria 22 [Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali], è individuato in 3,60 Kg/mq annui.

- b) Alla componente TARI sostituire l'art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche, comma 1), lettera d), con la frase seguente: "unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione, locazione, da nuclei familiari con almeno cinque componenti e valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), da prevista dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta di prestazioni sociali, inferiore ad euro 9.000,00: riduzione del 40%";
- c) Alla componente TARI sostituire l'art. 25. Riduzioni per il recupero, comma 3), con la frase seguente: "La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero e la quantità di rifiuti complessivamente prodotta, desunta in base alla tabella di cui all'articolo 15, comma 3, del presente Regolamento";
- d) Alla componente IMU sostituire il comma 10 art. 6 con la frase seguente: "Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23.12.1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

e) Alla componente IMU istituire il comma 6 all'art. 7 con la frase seguente: "Per i terreni agricoli l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 4 del 2015 prevede che a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione IMU prevista dalla lettera h), del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992 si applica:

a. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. N. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. **Il comune di Lu e' classificato "nm" ovvero "non montano" di conseguenza nessuno potra' beneficiare dell'esenzione imu.**

• Il valore per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

• Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

L'imposta si calcola secondo i seguenti scaglioni e percentuali:

1. esenzione per imponibile fino a € 6.000;
2. 30% dell'imposta per la quota imponibile superiore a € 6.000 fino a € 15.500;
3. 50% dell'imposta per la quota imponibile superiore a € 15.500 fino a € 25.500;
4. 75% dell'imposta per la quota imponibile superiore a € 25.500 fino a € 32.000;
5. 100% dell'imposta per le quota di imponibile superiore a € 32.000.

Godono di una detrazione di € 200,00 i terreni agricoli posseduti da e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali con iscrizione alla previdenza agricola non esenti in base all'attuale classificazione ma che appartengono a comuni montani o parzialmente montani secondo l'elenco presente nella Circolare n. 9 del 1993. (In questo elenco figura anche

il comune di Lu). La detrazione va riportata nell'apposito campo del modello di pagamento F24 fino a concorrenza del suo ammontare”;

2) Di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2015, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53,

comma 16, della legge n. 388/2000;

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge: voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Novelli e Marangoni)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI LU
Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/07/2015

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE.**

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA.

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa**, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 30/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Marco Margiocchi
F.to Marco Margiocchi

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE.

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Li, 30/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Marco Margiocchi
F.to Marco Margiocchi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30.07.2015

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Michele Filippo Fontefrancesco
F.to Michele Filippo Fontefrancesco

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Chiara Tricco
F.to Chiara Tricco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Artt. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69)

Si certifica che copia della presente deliberazione atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune sul sito www.comune.lu.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

21 AGO, 2015
LI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Romina Curci
F.to Romina Curci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.134, comma 3, il giorno 30 LUG, 2015

21 AGO, 2015
LI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierangelo Scagliotti

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

21 AGO, 2015
LI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierangelo Scagliotti